

Fondo Sociale Europeo Plus
P.R. Piemonte
**“Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione”**
2021-2027

**Metodologia e criteri per la selezione delle
operazioni**

Regolamento (UE) 2021/1060
artt. 72 - 73

SOMMARIO

1. Premessa.....	3
2. Normativa di riferimento.....	4
3. Principi orizzontali.....	7
4. Procedure di selezione delle operazioni.....	9
5. Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....	10
5.1. Fasi della procedura di selezione.....	14
<i>5.1.1. Verifica di ammissibilità.....</i>	<i>14</i>
<i>5.1.2. Valutazione di merito.....</i>	<i>17</i>
5.2 Il modello di valutazione di merito.....	18
<i>5.2.1 Valutazione ai fini della selezione delle proposte progettuali finanziabili.....</i>	<i>20</i>
<i>5.2.2 Valutazione ai fini della costruzione di cataloghi.....</i>	<i>22</i>
5.3 Sovvenzioni dirette alle persone.....	25
5.4. Sovvenzioni alle imprese e ai lavoratori autonomi.....	26
5.5 Cause di esclusione e soccorso istruttorio.....	27
5.6 Nucleo di valutazione.....	27
6. Procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto e affidamenti in house.....	29
7. Procedure volte all’attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.....	30
8. Accordi tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni aggiudicatrici.....	31
9. Tematiche secondarie.....	33
10. Dimensione territoriale.....	33

1. Premessa

Il presente documento ha per oggetto la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni o dei progetti di cui si compongono le operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus a valere sul Programma Regionale (approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022), di seguito chiamato PR, per il periodo di programmazione 2021-2027, da parte dell'Autorità di Gestione (AdG), delle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG) e degli Organismi Intermedi (OI).

La metodologia, i criteri e le correlate procedure di seguito descritti rappresentano una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni, volte a soddisfare le esigenze al momento non percepite ma che potrebbero emergere in fase di attuazione del PR.

Il presente documento è redatto dall'AdG ai sensi degli articoli 72 e 73 del Reg. (UE) 2021/1060 e approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett. a), del medesimo Regolamento dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

L'Autorità di Gestione, le strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG) e gli Organismi Intermedi svolgono le proprie funzioni e compiti nel rispetto delle norme di riferimento dell'Unione europea, nazionali e regionali, ove presenti, e dei principi, sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

L'Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi attraverso la previsione negli avvisi pubblici/bandi di elementi regolatori specifici quali ad esempio soglie di sbarramento in termini di punteggio, per garantire la qualità progettuale, importi minimi e massimi delle operazioni/progetti, indicazione dei risultati attesi e/o dei prodotti minimi, utilizzo di parametri predefiniti per la quantificazione dei costi a preventivo o utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi.

I criteri e le procedure di seguito descritti assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma. In considerazione delle caratteristiche delle priorità in cui è articolato il PR, (I) occupazione, (II) istruzione e formazione, (III) inclusione sociale e (IV) occupazione giovanile, delle tipologie di operazioni finanziabili e della loro eventuale gestione integrata, si ritiene necessario definire criteri e procedure di selezione applicabili a tutte quattro le suddette priorità. Come di seguito indicato, nel rispetto delle indicazioni generali stabilite nel presente documento, gli elementi che

andranno nel concreto a costituire il sistema di selezione devono essere definiti di volta in volta, in funzione delle diverse tipologie di attività/di operazioni e di partecipanti¹ previsti, adattando i criteri in ragione delle caratteristiche e dell'oggetto di ciascun avviso pubblico/bando, nonché della priorità o delle priorità su cui il medesimo insiste.

Nel prosieguo del documento, ogni richiamo all'Autorità di Gestione deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi.

2. Normativa di riferimento

I principali riferimenti normativi alla base del presente documento sono quelli di seguito riportati:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01);
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006²;
- Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU;
- Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2019) 640 final del 11 dicembre 2019 con cui è stato adottato il «Green Deal europeo»;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2021) 102 final del 4 marzo 2021 con cui è stato approvato il «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali»;
- Reg. UE n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di

¹ In applicazione dell'art. 2, punto 40), del Reg. (UE) 2021/1060 per «partecipante» si intende la persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione.

² Con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Reg. UE n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Reg. UE n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
- Programma Regionale del Piemonte Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con Decisione della Commissione europea n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022;
- Legge 7 agosto del 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

- D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e s.m.i.;
- Decreto n. 72 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro recante “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Decreto legislativo 117/2017”;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”;
- L.r. 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale” e s.m.i.;
- L.r. 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- L.r. 8 gennaio 2004, n.1, “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- L.r. 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
- L.r. 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- L.r. 14 ottobre 2014, n. 14, “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” e s.m.i.;
- L.r. 29 ottobre 2015, n. 23, “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- L.r. del 19 maggio 2021, n. 11, “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità”;

- D.G.R. 19 giugno 2006, n. 29-3181, “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali” e s.m.i.;
- D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152-3672, “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 - modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni, della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 - riconoscimenti)” e s.m.i.;
- D.G.R. del 19 marzo 2012, n. 66-3576, “L.r. 34/2008, art. 4, comma 1, lett. b e art. 21, comma 3, lett. a. Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro” e s.m.i.;
- D.G.R. dell'11 giugno 2012, n. 30- 4008, “L.r. 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco” e s.m.i.;
- D.G.R. del 3 agosto 2022, n. 4 – 5458, “Regolamento (UE) n. 2021/1060. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022”.

In aggiunta alle norme e ai provvedimenti sopra riportati si applicano le vigenti disposizioni di settore.

3. Principi orizzontali

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 per la selezione delle operazioni l'AdG³ stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'art. 11 e dell'art. 191, comma 1, TFUE.

Sono principi orizzontali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e degli artt. 6 e 28 del Reg. (UE) 2021/1057:

³ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

- la promozione della parità fra uomini e donne, dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere; in particolare mediante azioni volte ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione;
- la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale; in particolare il sostegno all'accessibilità per le persone con disabilità⁴, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promozione del passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti, all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità;
- la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 del TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH), perseguendo gli obiettivi dei fondi nel pieno rispetto dell'*acquis* ambientale dell'Unione europea.

Come indicato nel PR, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni proposte in tutti gli Obiettivi Specifici (OS) selezionati dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Per interventi specifici o per azioni ulteriori a quelle indicate nel PR tale valutazione dovrà essere integrata al fine di evidenziarne la compatibilità con il principio DNSH.

I principi sopra indicati devono essere tenuti in considerazione nella predisposizione degli avvisi pubblici/bandi, della documentazione relativa alle procedure di appalto/affidamento in house, alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni e amministrazioni aggiudicatrici, attraverso:

- l'individuazione di requisiti minimi di ammissibilità
e/o
- la definizione di specifici criteri di valutazione.

Risulta, pertanto, obbligatoria l'indicazione dei principi orizzontali tra i requisiti di ammissibilità oppure come criteri di valutazione oppure in entrambe le categorie. La scelta della loro collocazione, tra i requisiti di ammissibilità o come criteri di valutazione o in entrambi, avviene nell'avviso

⁴ Si veda anche, con riferimento alla Condizione Abilitante Orizzontale – Disabilità, l'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027 e il relativo allegato A - Check list di verifica del rispetto dei principi in materia di disabilità.

pubblico/bando o nella specifica documentazione di riferimento, sulla base delle caratteristiche degli interventi oggetto di sostegno.

Laddove in ragione delle caratteristiche degli interventi finanziati, taluni principi risultino non applicabili e/o pertinenti, occorre darne motivazione nell'avviso pubblico/bando o nella documentazione relativa alle procedure di appalto/affidamento in house, alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni e amministrazioni aggiudicatrici.

Come previsto nel PR relativamente alle “Condizioni abilitanti”, la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE è assicurata da un “Punto di contatto” qualificato, individuato nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo del programma e incardinato nella struttura della Direzione regionale che svolge la funzione di Autorità di Gestione, nonché dal Comitato di Sorveglianza (CdS)⁵.

Il Punto di contatto effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione e ha il compito di istruire, coinvolgendo ove necessario gli organismi competenti in materia di diritti fondamentali, eventuali reclami e individuare le più efficaci misure preventive e correttive da sottoporre all'AdG attraverso una specifica procedura coerente con quanto previsto dall'articolo 69, comma 7 del Regolamento (UE) 2021/1060.

4. Procedure di selezione delle operazioni

L'Autorità di Gestione individuerà, di volta in volta, la procedura di selezione delle operazioni più idonea alla tipologia e alla natura delle operazioni che intende finanziare.

Per una migliore comprensione le differenti modalità di selezione sotto indicate sono illustrate in distinti paragrafi:

- a. procedure per la concessione di sovvenzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 241/1990 che dispone *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità [di cui sopra] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi”*;

⁵ Si veda condizione abilitante n. 3 “Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE”.

- b. procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto, vale a dire contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e affidamenti in *house*;
- c. procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- d. accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Si tratta di procedure aperte di selezione per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ex art. 12 della Legge n. 241/1990⁶.

Tali procedure, denominate “*chiamate di progetti*”, sono attivate da avvisi pubblici/bandi, in risposta ai quali chiunque è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti può partecipare presentando una proposta, nel rispetto delle condizioni indicate in ciascuna chiamata.

Il presupposto dell'avviso pubblico/bando è costituito da deliberazioni programmatiche della Giunta Regionale, denominate Direttive o Atti di indirizzo, che sono il risultato della concertazione e del confronto con le rappresentanze delle parti sociali (partenariato), in applicazione delle norme regionali di riferimento. Tali deliberazioni individuano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche regionali in materia di lavoro, formazione professionale, orientamento, istruzione e politiche sociali. Esse

⁶ Si ricordano le caratteristiche delle procedure aperte di selezione per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ex art. 12 della Legge n. 241/1990:

- natura unilaterale della concessione della sovvenzione/del contributo;
- ruolo del beneficiario della concessione della sovvenzione/del contributo: il beneficiario collabora con l'Amministrazione concedente per l'attuazione di attività di interesse pubblico; il beneficiario concorre nella realizzazione di compiti istituzionali dell'ente pubblico nei confronti della collettività amministrata, che è, in molti casi, utente diretto delle attività finanziate attraverso il contributo pubblico; il beneficiario della sovvenzione/del contributo diviene, pertanto, partecipante fattivo dell'attività dell'ente pubblico indipendentemente dall'assunzione della titolarità di poteri autoritativi;
- responsabilità amministrativo-contabili del beneficiario che è qualificabile come “agente contabile”;
- poteri di controllo circa il corretto svolgimento delle attività finanziate, che vengono esercitati dall'Amministrazione concedente sulla base di potestà pubbliche e non in applicazione di un contratto a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico.

stabiliscono gli aspetti essenziali relativi alla selezione e all'attuazione delle operazioni.

Ciascuna Direttiva/Atto di indirizzo è vincolante per la redazione dei successivi avvisi pubblici/bandi di attuazione.

È facoltà della Direzione Istruzione, formazione e lavoro, in quanto Autorità di Gestione, effettuare un controllo preventivo sui criteri e le procedure di selezione contenuti:

- negli avvisi pubblici/bandi di competenza degli OI, in applicazione dell'art. 72, comma 1, lett. d), del Reg. (UE) 2021/1060;
- nelle Direttive/Atto di indirizzo e negli avvisi pubblici/bandi di competenza delle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come Autorità di Gestione), nell'ambito della sua generale funzione di supervisione.

L'AdG⁷, nelle procedure di selezione delle operazioni, applica i principi di cui all'art. 12, comma 1, della Legge n. 241/1990 nel modo di seguito elencato:

- redazione della Direttiva/Atto di indirizzo, che definisca, ai fini della selezione delle operazioni, le classi di valutazione e il relativo peso;
- redazione dell'avviso pubblico/bando che indichi le modalità di presentazione, ricezione e istruttoria delle domande, definisca i criteri di selezione delle operazioni attraverso l'individuazione dei requisiti di ammissibilità e, in caso di valutazione di merito, dei criteri di valutazione afferenti alle classi individuate, nonché che stabilisca le condizioni di attuazione e i principali obblighi dei beneficiari;
- predisposizione del “Manuale di Valutazione” che indichi ulteriori specifiche in merito ai criteri di valutazione previsti nell'avviso pubblico/bando, i relativi pesi e punteggi ad essi afferenti oltre che le modalità di attribuzione degli stessi.

Laddove l'avviso pubblico/bando risulti sufficientemente dettagliato per quanto riguarda la descrizione dei criteri, la loro quantificazione in punteggi e le modalità di attribuzione degli stessi, non è necessario predisporre un Manuale di Valutazione.

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, tutti i menzionati atti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito regionale e dell'Organismo intermedio, se gestiti da quest'ultimo, al fine di darne adeguata comunicazione e diffusione ai beneficiari e, in generale, a tutti gli interessati.

⁷ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

Le operazioni possono essere selezionate mediante procedure valutative oppure procedure automatiche (dette anche a sportello non valutativo).

Le procedure di selezione sono inoltre distinte tra:

- a) procedure che hanno come esito l'individuazione di progetti/operazioni finanziate
- b) procedure che portano all'approvazione di cataloghi (mentre le operazioni finanziate sono individuate solo a seguito di una successiva fase di selezione).

Le procedure di tipo a) che hanno come esito l'individuazione di progetti/operazioni finanziate possono essere:

- valutative a graduatoria
- valutative a sportello
- non valutative a sportello.

Le procedure del tipo a) valutative a graduatoria prevedono la valutazione delle proposte progettuali scaduto il termine ultimo per la presentazione delle stesse e l'attribuzione di un punteggio di merito che determina la composizione di una graduatoria. Le proposte sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, a partire da quella che ha conseguito il punteggio più alto, fino a concorrenza delle risorse disponibili (fatte salve eventuali priorità definite dall'avviso pubblico/bando); possono in ogni caso essere definite delle soglie di sbarramento in termini di punteggio minimo, complessivo o per singoli elementi di valutazione, al di sotto del quale la proposta non è ammissibile.

Le procedure del tipo a) valutative a sportello prevedono la valutazione delle proposte progettuali secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il punteggio assegnato alla singola proposta viene considerato rispetto alla soglia minima di idoneità stabilita nell'avviso pubblico/bando; il superamento di detta soglia determina il finanziamento delle proposte ritenute idonee, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le proposte progettuali possono essere presentate in una o più finestre temporali e, di norma, sottoposte a istruttoria a scadenze definite.

Le procedure del tipo a) non valutative a sportello non prevedono la presentazione di proposte progettuali; le domande presentate sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità (ed eventualmente di priorità⁸) stabiliti nell'avviso pubblico/bando e sono finanziate in base dell'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le domande possono essere presentate in una o più finestre temporali e, di norma, sottoposte ad istruttoria a scadenze definite.

⁸ Le priorità non possono essere applicate nei casi di procedure che prevedono un'unica finestra temporale per la presentazione delle domande, sempre aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili (con istruttoria nel corso di apertura della finestra). Le priorità possono invece essere previste nei casi di procedure con diverse finestre temporali di raccolta delle domande.

Le procedure del tipo b) per la costituzione di cataloghi possono:

- prevedere la valutazione delle proposte progettuali con la conseguente attribuzione di un punteggio che, se supera la soglia minima di idoneità stabilita nell'avviso pubblico/bando, consente l'inserimento nel catalogo delle medesime; le proposte sono, in genere, sottoposte a valutazione scaduto il termine ultimo per la presentazione delle stesse; in alternativa possono essere presentate in una o più finestre temporali e, di norma, sottoposte a valutazione a scadenze definite;

oppure

- prevedere la presentazione di domande che non contengono proposte progettuali e che pertanto non sono sottoposte a valutazione di merito, ma che sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità (ed eventualmente di priorità⁹) stabiliti nell'avviso pubblico/bando ai fini del loro inserimento a catalogo; le domande possono essere presentate in una o più finestre temporali e, di norma, sottoposte ad istruttoria a scadenze definite.

In generale l'inserimento nel catalogo non comporta automaticamente la finanziabilità della proposta progettuale, ma ne costituisce il presupposto essenziale. L'individuazione delle operazioni finanziate avviene a seguito di un'ulteriore fase di selezione, di norma automatica a sportello non valutativo.

Nei casi di concessione di un contributo ad enti *in house* della Regione Piemonte o assimilabili¹⁰ agli enti *in house* (vale a dire enti aventi tutte le caratteristiche indicate dalla Giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dalla Direttiva (UE) n. 24/2014¹¹, ancorché non iscritti all'elenco ANAC¹² di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016¹³) si procede con l'individuazione diretta del beneficiario¹⁴.

9 Le priorità non possono essere applicate nei casi di procedure che prevedono un'unica finestra temporale per la presentazione delle domande, sempre aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili (con istruttoria nel corso di apertura della finestra). Le priorità possono invece essere previste nei casi di procedure con diverse finestre temporali di raccolta delle domande.

10 Si tratta di Enti che, pur essendo formalmente distinti dalla Regione Piemonte, di fatto si configurano come un'articolazione della medesima, in quanto sono sottoposti a un controllo gerarchico, che può essere assimilato al controllo che l'Amministrazione esercita sulle proprie strutture interne; in sostanza la delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell'ente affidatario rispetto all'amministrazione affidante rendono lo svolgimento della prestazione una vicenda interna alla pubblica amministrazione. Tali Enti non perseguono finalità proprie, la Regione Piemonte dispone rispetto ad essi di penetranti poteri d'ingerenza quali: poteri di indirizzo, attraverso i quali stabilisce i fini della loro azione, di direzione, in virtù dei quali può impartire loro direttive, di controllo sugli organi e sugli atti (anche di merito, in taluni casi) e di nomina dei titolari degli organi più importanti.

11 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

12 Autorità nazionale anticorruzione.

13 L'elenco è reperibile al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/inhouse>.

14 Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, il rapporto tra ente controllante e soggetto *in house* può essere non solo di natura contrattuale, ma può configurarsi anche secondo altre modalità, come nel contesto delle concessioni di contributi ex art. 12 della Legge 241/1990. La sentenza SEA, procedimento c-573/07 (punti 37 e 40) e la giurisprudenza ivi citata (più precisamente c-26/03 punto 48 e c-458/03 punti 62 e 63), inoltre, chiariscono che il modulo organizzativo dell'*in house* rappresenta un'eccezione non solo alla direttiva appalti, ma anche ai principi generali in materia di concorrenza, che vanno rispettati al di là dei contratti pubblici, rappresentando così l'elemento legittimante della deroga alla selezione del beneficiario mediante procedura ad evidenza pubblica (aperta al mercato). Si ricordi, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE le operazioni di «affidamento *in house*» non costituiscono operazioni rilevanti ai fini delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici poiché con tale affidamento

Si tratta di enti che, in ragione dei compiti e delle funzioni amministrative di cui sono destinatari, risultano essere i più idonei, se non gli unici, a poter realizzare progetti/operazioni specifiche. Viene richiesta la predisposizione di una proposta progettuale che è sottoposta, di norma, ad una valutazione di merito semplificata ad opera del Responsabile del procedimento, o, in casi specifici, più articolata ad opera di un apposito Nucleo di valutazione, nominato secondo quanto indicato al paragrafo 5.6.

5.1. Fasi della procedura di selezione

L'AdG¹⁵, in relazione a ciascuna domanda pervenuta, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso è comunicato ai proponenti, con le modalità previste dall'articolo 8 della L. n. 241/1990. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'AdG¹⁶ provvede a rendere noti gli elementi relativi all'avvio del procedimento mediante la pubblicazione sulla pagina web di riferimento dell'avviso pubblico/bando o mediante altre forme di pubblicità idonee.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti fasi:

- verifica di ammissibilità
- valutazione di merito (solo per le procedure di tipo valutativo).

A conclusione della selezione si procede con la comunicazione degli esiti ai proponenti.

L'AdG¹⁷ adotta criteri di selezione (requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione di merito) non discriminatorie e trasparenti.

Il principio di trasparenza si esprime attraverso l'indicazione negli avvisi pubblici/bandi dei criteri di selezione adottati e nell'adeguata pubblicità che viene assicurata ai predetti avvisi pubblici/bandi.

Il principio di non discriminazione si esplica nella definizione di criteri di selezione (requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione di merito) proporzionati e adeguati rispetto alle finalità dell'avviso pubblico/bando, nonché nella relativa applicazione garantendo parità di trattamento.

5.1.1. Verifica di ammissibilità

La fase di ammissibilità ha lo scopo di verificare la conformità delle domande ai requisiti essenziali

l'amministrazione aggiudicatrice fornisce le prestazioni con propri mezzi, in quanto l'ente a cui viene affidato il servizio non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa e, di conseguenza, non si può parlare di contratto d'appalto.

15 Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

16 Vedi nota n.15.

17 Vedi nota n.15.

per la partecipazione, esplicitati nell'avviso pubblico/bando e sotto sinteticamente riepilogati. Tale fase si può concludere con esito positivo o negativo.

Nelle procedure automatiche, per le quali non è prevista valutazione di merito, l'esito positivo determina l'idoneità della domanda ad essere finanziata o ad essere inserita a catalogo.

Nelle procedure di tipo valutativo, l'esito positivo della verifica di ammissibilità consente alla proposta di accedere alla successiva fase di valutazione di merito.

Nel caso in cui l'esito della verifica di ammissibilità sia negativo, l'AdG¹⁸ comunica al candidato l'esito negativo relativo all'ammissibilità della domanda con le relative motivazioni, stabilendo un termine per presentare le eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e delle relative norme regionali di riferimento. L'AdG¹⁹, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procede al rigetto e all'esclusione della domanda dalla selezione o all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla riammissione della domanda, che può così essere finanziata o inserita a catalogo, nelle procedure di tipo non valutativo, oppure sottoposta alla valutazione di merito.

La verifica di ammissibilità riguarda requisiti relativi alla domanda, al proponente e alla proposta progettuale (quest'ultima solo per le procedure valutative per le quali è richiesta la presentazione di una proposta progettuale), come sotto indicati a titolo esemplificativo.

A. Conformità della domanda rispetto ai termini, alla modalità, alle indicazioni previsti dall'avviso pubblico/bando.

B. Verifica dei requisiti del proponente:

- requisiti specifici richiesti dall' avviso pubblico/bando;
- rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva;
- assenza di situazioni di incompatibilità con la presentazione della domanda;
- adeguatezza della capacità finanziaria nei casi previsti dall'art. 73, comma 2, lett. d), del Reg. (UE) 2021/1060²⁰.

Per i soggetti già accreditati, si tiene conto di quanto già controllato nel contesto del sistema di accreditamento regionale per la formazione professionale e l'orientamento o per i servizi al lavoro. Analogamente l'inserimento del proponente in registri, albi o elenchi pubblici viene considerato al fine di adottare modalità semplificate e ridurre gli oneri amministrativi, pur garantendo parità di

¹⁸ Vedi nota n.15.

¹⁹ Vedi nota n.15.

²⁰ L'AdG verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (art. 73, comma 2, lett. d), del Reg. UE 2021/1060).

trattamento e piena aderenza alle prescrizioni dell'avviso pubblico/bando.

Alcune verifiche di natura trasversale, al fine di ridurre i tempi di istruttoria e gli oneri amministrativi, possono essere effettuate tramite controlli, anche con cadenza periodica, da uffici diversi da quelli preposti all'istruttoria delle domande. Il personale preposto alla verifica di ammissibilità delle domande prende atto di quanto rilevato dai suddetti uffici.

C. Verifica dei requisiti della proposta progettuale:

- rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando per la predisposizione della proposta progettuale;
- rispondenza degli interventi proposti alle tipologie previste dall'avviso pubblico/bando;
- rispetto dei requisiti di localizzazione (nei casi previsti).

Nella selezione delle operazioni l'AdG²¹:

- garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66²² del Regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)²³ del medesimo regolamento;
- garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

Laddove l'avviso pubblico/bando preveda l'avvio dell'operazione prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della concessione, deve essere verificato il rispetto degli adempimenti previsti dall'avviso pubblico/bando, nonché l'osservanza del diritto applicabile pertinente.

L'avviso pubblico/bando deve esplicitare il divieto di doppio finanziamento in applicazione degli articoli 181, comma 4, 188 e 191 del Reg. (UE) 2018/1046²⁴.

Gli esiti dei controlli effettuati sono formalizzati in verbali di istruttoria (predisposti dall'ufficio

21 Vedi nota n. 15.

22 Art. 66 Reg. (UE) 2021/1060: "1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014."

23 Art. 65, comma 1, Reg. (UE) 2021/1060: "Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue: a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;"

24 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

incaricato delle verifiche di ammissibilità) o di valutazione (ad opera del Nucleo di cui al paragrafo 5.6), oppure registrati negli applicativi informatici che prevedono l'autenticazione degli utenti.

Prima di procedere alla valutazione di merito, i componenti del Nucleo di valutazione effettuano una verifica preliminare circa la conformità della proposta progettuale rispetto all'avviso/bando di riferimento per il quale l'AdG²⁵ garantisce la coerenza all'ambito di applicazione del FSE+ e al PR FSE+, ivi compresa la coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e la corretta attribuzione delle azioni previste ad un settore di intervento come indicato nel PR e mutuato dal Regolamento (UE) 2021/1060 (Allegato 1).

Se gli interventi rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante, l'AdG²⁶ garantisce la coerenza dell'avviso pubblico/bando con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante, indicati nel PR FSE+.

I componenti del Nucleo, inoltre, possono essere chiamati a verificare che la proposta progettuale tenga conto dei principi orizzontali richiamati al par. 3, anche laddove siano declinati in requisiti di ammissibilità.

Il Nucleo di Valutazione darà atto di tale verifica di ammissibilità nella sua attività di verbalizzazione (cfr. par. 5.6.).

5.1.2. Valutazione di merito

L'AdG²⁷ realizza una valutazione di merito delle proposte con l'obiettivo di selezionare le migliori.

Presupposto per il raggiungimento di tale obiettivo è la definizione di un modello di valutazione strutturato, ma al contempo flessibile, adattabile in funzione delle diverse tipologie di operazioni per cui si prevede il cofinanziamento del PR FSE+ 2021-2027.

Il modello e i criteri di valutazione delle proposte devono essere finalizzati a consentire un'adeguata rilevazione, in fase istruttoria, delle diverse variabili capaci di assicurare efficacia ed efficienza degli interventi previsti. I criteri di valutazione devono essere coerenti con quanto esplicitato nel PR in materia di selezione delle operazioni, tematiche secondarie e dimensione territoriale.

Talune di queste variabili discendono dalle conoscenze acquisite dall'AdG²⁸ sulle esperienze pregresse dei proponenti (dati presenti sul sistema informativo regionale), invece altre sono collegate al contesto

²⁵ Vedi nota n. 15.

²⁶ Vedi nota n. 15.

²⁷ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando..

²⁸ Vedi nota n. 27.

socio-economico in cui i diversi interventi saranno realizzati.

La valutazione ha lo scopo di generare una graduatoria ordinata per punteggio che consente di assegnare, ove previsto dall'avviso pubblico/bando, le risorse disponibili alle proposte progettuali di maggiore qualità/priorità.

Nell'ipotesi di procedure a sportello automatico di tipo valutativo o di domande finalizzate all'inserimento di servizi/attività in un catalogo, la valutazione di merito ha l'obiettivo di verificare il superamento della soglia minima di punteggio prevista dall'avviso pubblico/bando. Il superamento di tale soglia minima di punteggio consente a tali proposte progettuali di essere rispettivamente finanziate o incluse nel catalogo. In tali casi i migliori standard qualitativi sono assicurati dalla verifica del superamento della soglia minima di punteggio prevista e dagli interessi pubblici connessi, quali in particolare la celerità e la speditezza del procedimento e la flessibilità dello strumento di attuazione, caratteristiche finalizzate a fornire una risposta tempestiva alle esigenze, già presenti o emergenti in un determinato arco di tempo, dei beneficiari.

5.2 Il modello di valutazione di merito

Il modello di valutazione di merito consente di selezionare, entro un dato numero di proposte, quelle che presentano caratteristiche tali da assicurare maggiormente il raggiungimento degli obiettivi che l'avviso pubblico/bando intende perseguire.

Le proposte possono prevedere interventi finalizzati a incidere direttamente sulle condizioni delle persone (azioni "rivolte a persone"), oppure finalizzati a qualificare e potenziare i sistemi regionali della formazione professionale, dell'orientamento, del lavoro, dell'istruzione o delle politiche sociali ("azioni di sistema" e/o "azioni di accompagnamento").

Gli elementi che caratterizzano il modello di valutazione di merito adottato si articolano in:

- **Classi della valutazione** → rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato a esprimersi (sono di fatto macro-criteri di valutazione);
- **Oggetti di valutazione** → sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari posti dall'avviso pubblico/bando;
- **Criteri di valutazione** → rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- **Indicatori** → sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione

di un dato criterio e che supportano la formulazione di un giudizio; un indicatore deve produrre un'informazione sintetica, semplice e che può essere facilmente e univocamente rilevata e compresa;

- **Standard di riferimento** → definiscono i livelli di riferimento lungo una dimensione o una scala, in relazione ai quali una proposta viene valutata rispetto a un dato criterio;
- **Sistema di pesi** → rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio; il sistema di pesi associato a un criterio può essere espresso come una percentuale (esso è utilizzato in particolare nell'analisi *multicriteria*);
- **Punteggio** → costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria delle proposte progettuali valutate.

Il modello di valutazione predisposto si caratterizza per alcuni aspetti specifici:

- ◇ **“strutturazione”**: per ciascuno degli oggetti di valutazione individuati sono esplicitati e specificati criteri, indicatori, standard di riferimento, pesi/punteggi, ambito di rilevazione;
- ◇ **“trasparenza”**: è articolato su step metodologici consequenziali che si sviluppano, con le stesse modalità, a partire da ciascuno degli oggetti di valutazione individuati;
- ◇ **“flessibilità”**: è adottabile per diverse tipologie di progetti/operazioni operanti in ambiti tematici differenti e aventi differenti modalità di attuazione;
- ◇ **“capacità evolutiva”**: consente di essere sottoposto ad aggiornamenti in funzione dell'evoluzione delle variabili di contesto, degli obiettivi della programmazione, della normativa di riferimento, ecc.;
- ◇ **“focalizzazione qualitativa”**: prevede indicatori e standard diretti a esprimere giudizi di valore su ciascuno degli oggetti di valutazione;
- ◇ **“adattabilità”**: a seconda delle circostanze possono essere rimossi gli oggetti/criteri ritenuti non rilevanti per quella specifica tipologia di intervento o, viceversa, possono essere individuati ulteriori oggetti/criteri di valutazione.

Ogni valutazione deriva dalla combinazione di diversi criteri di valutazione utilizzati dal decisore nell'esprimere il giudizio; solo al termine del processo di istruttoria si è in grado di ricomporre la valutazione finale ed evincere la qualità complessiva della proposta valutata.

Il modello di funzionamento dell'azione valutativa è aperto e dinamico e pertanto è passibile di

adattamenti e revisioni in rapporto sia a elementi interni (attraverso la verifica dell'effettiva capacità di selezionare e del miglioramento continuo della sua efficienza), sia a elementi esterni (attraverso gli adattamenti richiesti dal contesto e dal quadro normativo di riferimento).

5.2.1 Valutazione ai fini della selezione delle proposte progettuali finanziabili

La valutazione di merito delle proposte progettuali in esito all'avviso pubblico/bando, come anticipato, si fonda su fattori di valutazione predefiniti.

La gerarchia degli elementi che costituiscono l'impianto sopraccitato (classi-oggetti-criteri-indicatori-pesi-standard) è definita a diversi livelli dalle Direttive/Atti di indirizzo e dai provvedimenti attuativi (avvisi pubblici/bandi, disposizioni attuative, manuali di valutazione).

La Direttiva/Atto di indirizzo deve contenere almeno l'indicazione delle classi di valutazione e il relativo peso, mentre l'individuazione degli oggetti, criteri, indicatori e relative soglie/standard può trovare collocazione a livello di avviso pubblico/bando, di disposizioni tecniche di dettaglio o di manuale di valutazione, fermo restando il principio per cui tali elementi devono essere definiti e resi noti in tempo utile per la presentazione delle proposte.

Le classi di valutazione definite nella Direttiva/Atto di indirizzo sono:

- A. Soggetto proponente;
- B. Caratteristiche della proposta progettuale;
- C. Priorità;
- D. Sostenibilità;
- E. Offerta economica.

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.

Qualora, ad esempio, all'interno degli avvisi pubblici/bandi vengano previsti parametri predeterminati di costo dell'intervento (opzioni di semplificazione dei costi o anche solo parametri di costo per la costruzione dei preventivi), la classe "offerta economica", di norma, non sarà applicata.

I restanti elementi (oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi) che compongono il sistema di valutazione devono essere definiti di volta in volta in funzione delle diverse tipologie di attività e di

partecipanti²⁹ previsti, adattandoli in ragione delle caratteristiche e dell'oggetto di ciascun avviso pubblico/bando, nonché della priorità o delle priorità su cui il medesimo insiste.

In sede di individuazione delle classi da applicare (nella Direttiva/Atto di indirizzo) e di loro articolazione in oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi all'interno dell'avviso pubblico/bando, occorre tenere conto di eventuali aspetti collegati ai fattori di rischio riguardanti i proponenti e/o le operazioni/i progetti.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni oggetti e i relativi criteri di valutazione che possono essere utilizzati per ciascuna delle classi individuate.

Classe	Oggetto	Descrizione dell'oggetto/ Criteri di valutazione
A) Soggetto proponente	A1. Esperienza pregressa	esiti occupazionali, capacità realizzativa, rispetto dei tempi del processo di erogazione delle attività, ecc.
	A2. Struttura organizzativa	possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione delle attività previste, ecc.
	A3. Reti e partenariati	caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale ecc.
B) Caratteristiche della proposta progettuale	B1. Congruenza	contenuti delle attività e loro coerenza con gli obiettivi dell'avviso pubblico/bando, partecipanti, articolazione delle attività, metodologie, strumenti, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello sviluppo sostenibile, coerenza con la politica dell'Unione in materia ambientale ³⁰ , contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR FSE+ a cui la proposta afferisce, ecc.
	B2. Innovazione	metodologie, strumenti, attività, e in generale caratteristiche innovative della proposta
C) Priorità	C1. Priorità della programmazione	priorità regionali e/o locali in relazione alla natura dell'intervento, ai partecipanti, al contesto socio-economico, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello

29 In applicazione dell'art. 2, punto 40), del Reg. (UE) 2021/1060 per «partecipante» si intende la persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione.

30 Si tratta dei principi orizzontali richiamati al par. 3. Al fine di assicurare l'idoneità dell'operazione in rapporto all'art. 73, comma 1, del Reg. (UE) 2021/1060, nel caso in cui tali principi siano indicati solo come criteri di valutazione e non anche tra i requisiti di ammissibilità, l'avviso pubblico/bando deve prevedere la non ammissibilità della proposta progettuale che sia valutata, con riferimento ad uno o più dei principi orizzontali indicati, con un punteggio al di sotto di una specifica soglia di sbarramento.

		sviluppo sostenibile, coerenza con la politica dell'Unione in materia ambientale ³¹ , ecc.
D) Sostenibilità	D1. Organizzazione e strutture	capacità organizzativa e dotazione strutturale in rapporto agli interventi previsti, ecc.
E) Offerta economica (laddove rilevante)	E1. Economicità	adeguatezza dei costi in rapporto alle attività previste, messa a disposizione di un cofinanziamento da parte del beneficiario, ecc.

Ove l'AdG³² preveda attività standardizzate, la valutazione di congruenza consisterà nella verifica dell'applicazione dello standard medesimo e potrà prevedere l'assegnazione del punteggio massimo per gli aspetti coerenti con lo standard stesso.

Le attività di valutazione generano come risultato un punteggio che consente la formazione di una graduatoria, in base alla quale vengono finanziate le attività, oppure la formazione di un elenco di proposte che superano il limite di soglia complessivo previsto dall'avviso pubblico/bando e che vengono finanziate secondo l'ordine di arrivo.

In ogni caso è possibile stabilire soglie di sbarramento specifiche, in relazione a uno o più criteri di valutazione o una o più classi. Il mancato raggiungimento di una o più delle soglie definite comporta la non ammissibilità della proposta progettuale.

A garanzia della maggiore oggettività del sistema, i punteggi di alcuni criteri possono essere calcolati automaticamente in base ad algoritmi previsti dai dispositivi di attuazione, anche sulla base di dati nella disponibilità dell'AdG³³.

5.2.2 Valutazione ai fini della costruzione di cataloghi

L'AdG³⁴ può istituire, tramite avviso pubblico/bando, cataloghi strutturati dell'offerta, come ad esempio per interventi di formazione e/o servizi al lavoro coerenti con i fabbisogni rilevati e con gli standard regionali.

I cataloghi sono strumenti che l'AdG³⁵ utilizza nei casi in cui l'assegnazione delle risorse è finalizzata a privilegiare la scelta individuale dei partecipanti e un maggiore livello di personalizzazione degli interventi.

31 Si tratta dei principi orizzontali richiamati al par. 3.

32 Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

33 Vedi nota n. 32.

34 Vedi nota n. 32.

35 Vedi nota n. 32.

Tutti i soggetti in possesso dei requisiti individuati dall'avviso pubblico/bando possono presentare la propria candidatura per l'iscrizione al catalogo.

Le proposte presentate sono valutate in applicazione delle seguenti classi di valutazione:

- A. Soggetto proponente;
- B. Caratteristiche della proposta progettuale;
- C. Priorità;
- D. Sostenibilità.

Nel caso in cui la particolare natura dell'intervento lo richieda, a fronte di adeguata motivazione, si potrà:

- introdurre classi aggiuntive che concorrano alla valutazione;
- non applicare una o più classi.

Il catalogo dovrà essere periodicamente aggiornato al fine di adattarlo all'evoluzione dei fabbisogni e per arricchirne l'offerta attraverso l'eventuale inserimento di nuovi operatori.

Si specifica che l'inserimento nel catalogo delle proposte e dei proponenti non comporta l'automatico diritto al finanziamento in quanto la finanziabilità delle attività è conseguenza di un'ulteriore fase di selezione secondo quanto stabilito negli avvisi pubblici/bandi.

Gli elementi che compongono il sistema di valutazione (oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi) devono essere definiti di volta in volta in funzione delle diverse tipologie di attività e di partecipanti³⁶ previsti, adattandoli in ragione delle caratteristiche e dell'oggetto di ciascun avviso pubblico/bando, nonché della priorità o delle priorità su cui il medesimo insiste.

In sede di individuazione delle classi da applicare (nella Direttiva/Atto di indirizzo) e di loro articolazione in oggetti-criteri-indicatori-standard-punteggi all'interno dell'avviso pubblico/bando, occorre tenere conto di eventuali aspetti collegati ai fattori di rischio riguardanti i proponenti e/o le operazioni/i progetti.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni oggetti e i relativi criteri di valutazione che possono essere utilizzati per ciascuna delle classi individuate, adattandoli in ragione delle caratteristiche e dell'oggetto di ciascun avviso pubblico/bando.

³⁶ In applicazione dell'art. 2, punto 40), del Reg. (UE) 2021/1060 per «partecipante» si intende la persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione.

Classe	Oggetto	Descrizione dell'oggetto/ Criteri di valutazione
A) Soggetto proponente	A1. Esperienza pregressa	esiti occupazionali, capacità realizzativa, rispetto dei tempi del processo di erogazione delle attività, ecc.
	A2. Struttura organizzativa	possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione delle attività previste, ecc.
	A3. Reti e partenariati	caratteristiche e organizzazione, integrazione con la realtà territoriale ecc.
B) Caratteristiche della proposta progettuale	B1. Congruenza	contenuti delle attività e loro coerenza con gli obiettivi dell'avviso pubblico/bando, partecipanti, articolazione delle attività, metodologie, strumenti, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello sviluppo sostenibile, coerenza con la politica dell'Unione in materia ambientale ³⁷ , contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR FSE+ a cui la proposta afferisce, ecc.
	B2. Innovazione	metodologie, strumenti, attività, e in generale caratteristiche innovative della proposta
C) Priorità	C1. Priorità della programmazione	priorità regionali e/o locali in relazione alla natura dell'intervento, ai partecipanti, al contesto socio-economico, accessibilità per le persone con disabilità, parità di genere, rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione europea, principio dello sviluppo sostenibile, coerenza con la politica dell'Unione in materia ambientale ³⁸ , ecc.
D) Sostenibilità	D1. Organizzazione e strutture	capacità organizzativa e dotazione strutturale in rapporto agli interventi previsti, ecc.

È possibile stabilire soglie di sbarramento specifiche in relazione a uno o più criteri di valutazione o una o più classi. Il mancato raggiungimento di una o più delle soglie definite comporta la non ammissibilità della proposta progettuale.

5.3 Sovvenzioni dirette alle persone

³⁷ Vedi nota n. 30.

³⁸ Vedi nota n. 31.

Nel caso di **sovvenzioni dirette alle persone** quali voucher, buoni servizio, incentivi, indennità di partecipazione, borse di studio o simili, l'AdG³⁹ di norma attiva procedure automatiche a sportello non valutativo che, in generale, non prevedono la presentazione di proposte progettuali.

Ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente dal genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel PR FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Le domande presentate sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti nel bando/avviso pubblico e sono finanziate in base all'ordine cronologico di presentazione (ed eventualmente in considerazione dei criteri di priorità stabiliti⁴⁰), fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Per la selezione possono essere inseriti come requisiti di ammissibilità o criteri di priorità, ad esempio i seguenti:

- Titolo di studio
- Età
- Condizione professionale/occupazionale
- Genere
- Situazione reddituale e/o patrimoniale
- Presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità sociale
- Partecipazione a precedenti servizi correlati
- Residenza/domicilio.

L'AdG⁴¹ potrà istituire cataloghi dell'offerta di servizi coerenti con i fabbisogni rilevati, idonei a garantire l'affidabilità degli operatori presenti e aventi adeguati standard di qualità per l'erogazione.

Nel contesto di interventi comprendenti diverse azioni (formazione, servizi al lavoro, progetti di innovazione sociale, ecc.) gli incentivi, le indennità di partecipazione o altre forme di sostegno possono essere riconosciute anche per il tramite dei beneficiari individuati, titolari delle operazioni principali, in relazione alle quali questi sostegni sono complementari.

Per le borse di studio universitarie o altre tipologie di incentivi disciplinati da normative specifiche, si

39 Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

40 Le priorità non possono essere applicate nei casi di procedure che prevedono un'unica finestra temporale per la presentazione delle domande, sempre aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili (con istruttoria nel corso di apertura della finestra). Le priorità possono invece essere previste nei casi di procedure con diverse finestre temporali di raccolta delle domande.

41 Vedi nota n. 39.

applicano i modelli di gestione ivi previsti⁴².

5.4. Sovvenzioni alle imprese e ai lavoratori autonomi

Le ***sovvenzioni alle imprese e ai lavoratori autonomi*** tramite il ricorso a forme di sostegno finanziario⁴³ o mediante l'accesso totalmente o parzialmente gratuito a servizi⁴⁴, verranno gestite nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di tali sovvenzioni, l'AdG⁴⁵ di norma attiva procedure automatiche a sportello non valutativo che, in generale, non prevedono la presentazione di proposte progettuali.

Ferma restando la necessità di garantire pari opportunità di accesso, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti e/o per l'accesso ai servizi gratuiti, nel rispetto di quanto indicato nel PR FSE+, in relazione alle caratteristiche delle imprese/lavoratori autonomi e degli eventuali partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Le domande presentate sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'avviso pubblico/bando e sono approvate in base all'ordine cronologico di presentazione (considerando eventuali criteri di priorità⁴⁶), fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Per la selezione possono essere inseriti come requisiti di ammissibilità o criteri di priorità, ad esempio i seguenti:

- Localizzazione
- Stato di attività
- Caratteristiche dimensionali
- Presenza di certificazioni in ambito di responsabilità sociale di impresa
- Partecipazione a precedenti servizi correlati
- Stato giuridico dell'impresa
- Condizione professionale /occupazionale dei neo imprenditori o dei titolari di Partita IVA
- Titolo di studio dei neo imprenditori o dei titolari di Partita IVA
- Età dei neo imprenditori o dei titolari di Partita IVA
- Genere dei neo imprenditori o dei titolari di Partita IVA.

42 Per le borse di studio universitarie il modello di gestione è quello identificato dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e s.m.i. e L.r. 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i.).

43 Ad esempio, contributi a fondo perduto per spese di costituzione, di avvio dell'attività e di sostegno al reddito del neo imprenditore, concessioni di garanzie sottostanti a finanziamenti bancari per favorire l'accesso al credito.

44 Ad esempio, servizi di formazione, assistenza e consulenza per imprese e lavoratori autonomi.

45 Vedi nota n. 39.

46 Le priorità non possono essere applicate nei casi di procedure che prevedono un'unica finestra temporale per la presentazione delle domande, sempre aperta fino ad esaurimento delle risorse disponibili (con istruttoria nel corso di apertura della finestra). Le priorità possono invece essere previste nei casi di procedure con diverse finestre temporali di raccolta delle domande.

5.5 Cause di esclusione e soccorso istruttorio

Le cause di esclusione previste dagli avvisi pubblici/bandi non devono riguardare aspetti meramente formali, ma devono essere inerenti a elementi essenziali. L'avviso pubblico/bando stabilisce i casi in cui è possibile integrare o completare la documentazione presentata o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti (c.d. soccorso istruttorio), nel rispetto del principio della parità di trattamento, in considerazione della situazione specifica e della tipologia di interventi finanziati. In particolare, dovranno essere considerate da un lato, le esigenze di celerità e di speditezza del procedimento amministrativo e, dall'altro, l'opportunità di non escludere proposte che possono fornire un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma, secondo un orientamento che privilegia la sostanza rispetto alla forma.

5.6 Nucleo di valutazione

La valutazione di merito delle proposte progettuali è affidata ad appositi Nuclei di valutazione formalmente individuati, i cui componenti sono in possesso di documentate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto dell'avviso pubblico/bando. I componenti del Nucleo sono individuati tra il personale interno dell'Amministrazione o di enti *in house*. In caso di accertata carenza in organico di specifiche professionalità, è possibile nominare quali componenti del Nucleo esperti esterni.

Ai componenti del Nucleo si applicano le seguenti cause di incompatibilità e di astensione:

- l'art. 35-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono far parte delle commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere⁴⁷;
- l'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990, sulla base del quale ciascun componente del Nucleo di valutazione deve astenersi se ha un interesse di qualsiasi natura esso sia, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici, rispetto all'avviso pubblico/bando considerato o al procedimento amministrativo di cui trattasi o rispetto alle proposte progettuali oggetto di valutazione. Si ha conflitto d'interesse quando il componente del Nucleo di valutazione ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse

⁴⁷ Si richiama a riguardo la circolare Prot. 20/SA0001 del 17 dicembre 2014 del Settore Trasparenza della Regione Piemonte.

personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto del procedimento considerato;

- l'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, secondo il quale non può svolgere il ruolo di componente del Nucleo di valutazione la persona le cui decisioni possono coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; il componente del Nucleo di valutazione si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza⁴⁸;
- eventuali altre cause di incompatibilità e di astensione previste dal vigente Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza della Regione Piemonte⁴⁹.

I componenti del Nucleo dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra indicate.

Nell'atto di nomina del Nucleo di valutazione sono individuati i componenti (e gli eventuali sostituti)⁵⁰ e viene dato atto delle competenze e/o delle professionalità possedute da ciascuno dei componenti, nonché dell'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione.

Il Nucleo di valutazione deve essere composto da un numero dispari di componenti (minimo tre), proporzionato all'attività da svolgere, nel rispetto dei tempi previsti.

I componenti del Nucleo possono lavorare anche a distanza tramite procedure telematiche.

Il Nucleo deve completare i lavori di valutazione in tempo utile, al fine di consentire il rispetto dei termini del procedimento amministrativo previsti nell'avviso pubblico/bando.

I componenti del Nucleo possono essere sostituiti da altri che subentrano nell'esercizio dei compiti assegnati fino alla conclusione dell'attività di valutazione.

Nella prima seduta, il Nucleo di valutazione in plenaria definisce le modalità di lavoro. Le decisioni operative assunte sono verbalizzate. Alle sedute plenarie devono partecipare tutti i componenti del Nucleo.

48 Si rinvia inoltre a quanto previsto dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte.

49 Si precisa che non costituisce causa di incompatibilità aver concorso alla stesura della documentazione relativa alla procedura di selezione o al procedimento amministrativo a cui la medesima afferisce.

50 I sostituti possono essere nominati anche successivamente, qualora si verifichi l'evento ostativo alla partecipazione da parte del componente in precedenza individuato.

Nelle sedute successive non occorre che il Nucleo operi sempre alla presenza di tutti i componenti e non è pertanto necessario che tutti i componenti esprimano un giudizio su ciascuna proposta progettuale. Le proposte possono essere distribuite ai componenti del Nucleo che procederanno alla valutazione in sottogruppi formati da almeno due componenti, che possono definire il punteggio congiuntamente o separatamente, con successiva individuazione di un unico punteggio, derivante dalla media dei punteggi attribuiti da ciascuno. Gli esiti della valutazione operata dai sottogruppi sono condivisi nelle sedute plenarie del Nucleo. Ciascuna proposta progettuale considerata ammissibile deve di conseguenza essere sottoposta alla valutazione da parte di più componenti del Nucleo.

L'attribuzione dei punteggi avviene, in relazione ai differenti criteri di valutazione, mediante l'utilizzo di griglie predefinite dall'avviso pubblico/bando o dal Manuale di valutazione e tramite l'elaborazione automatica di dati ed informazioni presenti sul sistema informativo.

È facoltà del Nucleo di valutazione acquisire eventuali pareri di esperti esterni su aspetti specifici di elevata complessità. Il parere espresso dagli esperti consultati non è vincolante e ha lo scopo di mettere a disposizione dei componenti del Nucleo elementi utili alla valutazione, che resta di esclusiva competenza e responsabilità dello stesso.

Al termine delle procedure di valutazione è redatto un report finale sull'attività svolta che ne illustri le principali risultanze. Tale report è sottoscritto dall'intero Nucleo di valutazione e rimane agli atti dell'AdG⁵¹.

I componenti del Nucleo di valutazione possono collaborare altresì alle attività di verifica di ammissibilità (che precede la valutazione di merito) con riferimento alle proposte progettuali a loro assegnate (cfr. par. 5.1.1. Verifica di ammissibilità).

6. Procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto e affidamenti in house

Per la selezione delle operazioni mediante l'attivazione di procedure per la stipulazione di contratti pubblici di appalto si rinvia alla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Direttiva 2014/24/UE⁵², D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei

⁵¹ Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

⁵² Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 che abroga la precedente Direttiva CE 2004/18/CE e che regola gli appalti pubblici nei settori ordinari tiene conto delle pertinenti regole del (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014).

contratti pubblici” e normative derogatorie quali ad esempio, il D.L. 32/2019, il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021).

In generale l'affidamento e l'esecuzione degli appalti deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

L'oggetto dell'appalto e le sue caratteristiche devono essere coerenti con l'ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell'obiettivo specifico del PR a cui l'appalto afferisce.

L'AdG⁵³ nella predisposizione della documentazione di gara deve tenere in considerazione, laddove applicabili e/o pertinenti, i principi orizzontali (par. 3), le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR su cui è collocato l'intervento (par. 9) e la dimensione territoriale (par. 10).

In relazione a tali aspetti possono essere stabiliti requisiti di ammissibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, o definiti criteri di valutazione ai quali sono correlati punteggi specifici.

Per quanto attiene ai criteri di aggiudicazione e alle modalità di valutazione si rinvia alla normativa vigente.

Per quanto riguarda la competenza in relazione alla preparazione della documentazione di gara e all'espletamento delle procedure, si rinvia alle disposizioni concernenti l'organizzazione dell'Ente.

Per quanto attiene gli affidamenti agli enti *in house*, si applicano gli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di dettaglio approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

7. Procedure volte all'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore

Per la selezione delle operazioni in cui l'AdG⁵⁴ individua strumenti/procedure di natura collaborativa quali la co-programmazione e la co-progettazione, la normativa di riferimento è il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore” (CTS) e s.m.i. e il D.M. n. 72/2021 recante “Linee guida sul rapporto tra

53 Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

54 Vedi nota n. 54

pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo settore (ETS) negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017”.

L’attivazione di una procedura ai sensi del CTS si svolge nel rispetto dei principi di evidenza pubblica ed è finalizzata alla selezione degli ETS con i quali l’AdG⁵⁵ potrà formalizzare un c.d. rapporto di collaborazione sussidiaria, che si sostanzia nella co-costruzione del progetto, attuata attraverso la co-responsabilità e la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, sino alla conclusione delle attività e alla rendicontazione delle spese. In generale, si osservano i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nello svolgimento dei procedimenti amministrativi.

L’oggetto delle procedure attivate e le loro caratteristiche devono essere coerenti con l’ambito di applicazione del FSE+ e con il PR FSE+, ivi compresa la strategia alla base del programma, e fornire un contributo efficace al conseguimento dell’obiettivo specifico del PR a cui le medesime afferiscono.

L’AdG⁵⁶ nella predisposizione della documentazione per la selezione deve tenere in considerazione, laddove applicabili e/o pertinenti, i principi orizzontali (par. 3), le tematiche secondarie stabilite in relazione all’obiettivo specifico del PR su cui è collocato l’intervento (par. 9) e la dimensione territoriale (par. 10).

In relazione a tali aspetti possono essere stabiliti requisiti di ammissibilità, nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione, o definiti criteri di valutazione ai quali sono correlati punteggi specifici.

8. Accordi tra pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni aggiudicatrici

Possono essere selezionate operazioni attraverso la sottoscrizione di accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 o accordi tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli accordi previsti dall’art. 15 della Legge n. 241/1990 sono volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, attraverso l’esercizio consensuale e contemporaneo di più poteri amministrativi autonomi. Il contenuto e la funzione elettiva di tali accordi consiste nel regolare e coordinare l’esercizio di funzioni e attività proprie degli enti partecipanti in un’ottica di reciproca collaborazione.⁵⁷

⁵⁵ Vedi nota n. 54.

⁵⁶ Vedi nota n. 54.

⁵⁷ Caratteristica di questi accordi è che nessuno degli enti stipulanti si appropri delle funzioni proprie degli altri enti partecipanti e invada la loro sfera di autonomia. In generale, gli accordi tra PA sono caratterizzati da una prevalente impronta pubblicistica, rispetto alla quale la

Per quanto riguarda gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, individua le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Sulla base delle indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sono stati precisati i limiti del ricorso alle due tipologie di accordi sopra richiamati chiarendo che:

- l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità⁵⁸;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno⁵⁹;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme dell'Unione europea in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Tale partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici può essere scelto in luogo di un confronto concorrenziale a condizione che non interferisca con gli interessi salvaguardati dalla normativa dell'Unione europea in tema di appalti pubblici e a condizione che risponda ad un interesse comune dei soggetti sottoscrittori.

L'AdG⁶⁰ nella predisposizione dei predetti accordi deve tenere in considerazione, laddove applicabili e/o pertinenti, i principi orizzontali (par. 3), le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo

disciplina privatistica è meramente aggiuntiva. Si tratta infatti di accordi finalizzati a disciplinare attività non deducibili nella contrattualistica di diritto privato, in quanto non inquadrabili in alcuna delle categorie prestazionali elencate nelle Direttive appalti.

58 Dall'accordo deve risultare un'espressa ripartizione equoordinata dei relativi compiti e connesse responsabilità, al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento e, quindi, pur nel rispetto della specificità del fine pubblico perseguito da ciascun ente, determinare la sinergica convergenza sulle attività oggetto del partenariato.

59 Ad eccezione di movimenti finanziari configurabili esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, non può essere prevista alcuna forma di remunerazione.

60 Come precisato in premessa il richiamo all'AdG deve intendersi come riferito sia all'Autorità di Gestione, sia alle strutture regionali incaricate (altre Direzioni regionali e Settori non appartenenti alla Direzione individuata come AdG), sia agli Organismi Intermedi, a seconda di chi sia il soggetto incaricato di gestire l'avviso pubblico/bando.

specifico del PR su cui è collocato l'intervento (par. 9) e la dimensione territoriale (par. 10).

9. Tematiche secondarie

I bandi/avvisi pubblici, la documentazione relativa alle procedure di appalto, quella relativa alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni o tra amministrazioni aggiudicatrici devono tenere in considerazione le tematiche secondarie stabilite in relazione all'obiettivo specifico del PR su cui è collocato l'intervento, così come indicate nella Tabella 7 - Dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+.

La predetta documentazione può prevedere premialità (ad esempio che determinano l'attribuzione di uno specifico punteggio) o riserve finanziarie dedicate. Possono altresì essere approvati bandi/avvisi pubblici/ appalti/accordi dedicati.

10. Dimensione territoriale

Come indicato nel PR FSE+, in coerenza con la natura orizzontale che da sempre caratterizza la missione del Fondo, gli interventi interesseranno, di norma, l'intero territorio piemontese senza distinzioni.

In funzione di fabbisogni specifici che connotano determinate aree, si tratta di quelle già oggetto di una programmazione regionale dedicata durante il ciclo 2014-2020, di ulteriori individuate nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne (SNAI) o comunque rispondenti ad altre logiche di zonizzazione congruenti con le scelte di programmazione strategica assunte dalla Regione Piemonte, l'AdG⁶¹ valuterà la possibilità di prevedere contributi dedicati che, con modalità da definirsi in corso d'opera, concorreranno all'attuazione delle Strategie territoriali (ST) che potranno essere definite. In tali eventualità, il PR FSE+ opererà con logica complementare e integrativa rispetto alle iniziative promosse e sostenute da strumenti di finanziamento maggiormente orientati allo sviluppo locale.

Secondo questa prospettiva, le azioni potranno essere orientate rispetto ai peculiari fabbisogni dei territori, favorendo il sostegno a interventi che mirino a ridurre le disparità e che siano volti ad esempio:

- alla formazione di competenze coerenti con i fabbisogni dei territori;
- all'erogazione di servizi rispondenti alle caratteristiche dei sistemi locali per il lavoro;

⁶¹ Vedi nota 60.

- al rafforzamento del tessuto dell'imprenditoria sociale e, in generale, al sostegno di percorsi di creazione di impresa;
- a favorire la riorganizzazione dei servizi socioassistenziali territoriali.

I bandi/avvisi pubblici, la documentazione relativa alle procedure di appalto, quella relativa alle forme di co-programmazione e co-progettazione e agli accordi tra pubbliche amministrazioni o tra amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premialità (ad esempio che determinano l'attribuzione di uno specifico punteggio) o riserve finanziarie dedicate. Possono altresì essere approvati bandi/avvisi pubblici/ appalti/accordi dedicati.